

STATUTO

**IRPINIA GLOBAL SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERVINARA AV VIA VARIANTE SNC

Numero REA: AV - 151749

Codice fiscale: 02344940644

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " alla Raccolta N. 1039

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1. Denominazione

è costituita una Società Cooperativa sociale denominata
"IRPINIA GLOBAL SERVICE Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

Art. 2. Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di

Cervinara

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3. Durata

La Cooperativa ha durata fino al

31(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)

e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4. Scopo sociale

Scopo della Cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante attività produttive e di fornitura di servizi nell'ambito delle specifiche iniziative di tipo artigianale, agricole, industriali, commerciali o di servizi realizzate dalla cooperativa finalizzate alla formazione ed all'integrazione lavorativa di persone che presentano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di disabilità.

Art. 5. Attività

Oggetto della Cooperativa è lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (anche pubblicitari), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, primo comma, punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente delle attività dei soci cooperatori e specificamente le seguenti:

- ecologia (spazzamento, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, ecc.), il trasporto a discarica; la pulizia di edifici pubblici e privati; la manutenzione del verde; la gestione di parcheggi, le attività di custodia, vigilanza e guardianeria; le spedizioni; le lavorazioni artigianali (falegnameria, idraulica, riscaldamento, elettricistica); le manutenzioni civili ed industriali;
- l'autotrasporto per conto terzi di merci e cose;
- la raccolta ed il trasporto di sostanze e materiali organi-

ci ed inorganici; rifiuti urbani; rifiuti speciali, urbani

pericolosi; rifiuti speciali assimilabili agli urbani; rifiuti infetti, tossici e/o radioattivi provenienti da ospedali, laboratori biologici, case di cura ed Enti vari sia pubblici che privati; rifiuti tossici e nocivi provenienti da scarti di lavorazione industriale e/o raccolta finalizzata;

- il deposito e lo stoccaggio provvisorio, la distribuzione ed il commercio del materiale trasportato;
- la raccolta e la vendita di batterie ed accumulatori scartati ed usati;
- la gestione di aree cimiteriali, con esumazione, estumazione e trasporto funebre;
- il nolo, caldo e freddo, il comodato ed il fitto di automezzi, autocompattatori, cassoni e automezzi scarrabili;
- il lavaggio di cassonetti e strada;
- la vendita di contenitori;
- la gestione di centri di raccolta comunali;
- la gestione di aree di stoccaggio;
- la raccolta ed il trasporto di carcasse e scarti di origine animale.

La Società è costituita esclusivamente da persone fisiche e, sebbene possa svolgere la propria attività anche con i terzi, è a vocazione prevalentemente mutualistica, pertanto si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste pubbliche o private, licitazioni private e potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91;
- 2) istituire e gestire impianti, strutture e manufatti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali, ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi.

La Cooperativa potrà inoltre usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme comunitarie, statali, regionali e da organismi locali territoriali di ogni Ente".

Art. 6. Requisiti mutualistici

La Società deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

La Società, in ragione della dichiarata qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Art. 7. Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8. Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a euro 50,00 ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di euro 25,00.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'organo amministrativo. Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art 13. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Art. 9. Il patrimonio della Società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
 - c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- La Cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 10. Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e privati. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della Cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa. Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Art. 11. Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda

scritta all'Organo di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del richiedente;
- b) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 10;
- c) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- d) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;
- e) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della Cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 15. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. L'organo amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide l'organo amministrativo. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 12. Le categorie dei soci

è possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 13. Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla Cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la Società Cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4

della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 14. Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art. 15. Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 16. Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la Cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'organo amministrativo, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art. 17. Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera.

Art. 18. Recesso

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consen-

titi dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. In caso di durata illimitata della Società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 180 giorni. Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 19. Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in Cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della Cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c. In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

Art. 20. Esclusione dei soci.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'organo di amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'organo di amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la Società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o

per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro

non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 42.

Art. 21. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 22. Liquidazione della quota di capitale sociale

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale. Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido. Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali. Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5. In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 23. Gli organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore contabile.

Art. 24. Assemblea dei soci

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, che non hanno cariche sociali, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci. Fino a che la Società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

Art. 25. L'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero ed il compenso;
- nomina il Direttore Generale fissandone il compenso;
- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte dell'organo di amministrazione;
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di e-

sculsione dei soci adottati dall'organo di Amministrazione;

- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'organo di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'organo amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

è pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la

riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 26. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

Art. 27. Assemblea separate delle categorie di soci

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci o per discutere materie specifiche possono tenersi assemblee separate. L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 28. Organo Amministrativo

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità

dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione

dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 29. Il Presidente. Rappresentanza della Società

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente. La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente. Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 30. Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo della Società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c., la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia. I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile. Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 31. Il controllo contabile

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero vi sia obbligata ma faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile:

- a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.
- c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli artt. 2409-bis e s. c.c.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 32. Il bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato. Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30 % (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2. Una quota pari al 3 % (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.
3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.
4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c..

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle prece-

denti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria

indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..
È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.
è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del precedente comma.

Art. 33. I Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34. Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35. Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e Cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla Cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più i-

donea a soddisfare le reciproche aspettative. Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 36. Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la Cooperativa in oggetto. Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

Firmato: Marro Carla - Votino Giuseppe - Pagnotta Concetta - Marro Angelo Saverio - Grasso Arturo - Gerardo Santomauro
Notaio - impronta del sigillo.

18 di 18